

GARA ELETTRONICA SOTTO SOGLIA, CON PROCEDURA APERTA A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE A LOTTO UNICO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO ABITI DA LAVORO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

CIG: 9514823853 – NUMERO GARA: 8733233 - RdO n. 3315390

**CAPITOLATO TECNICO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO,
RITIRO E CONSEGNA ABITI DA LAVORO**

Articolo 1 – Oggetto dell’appalto

Il presente capitolato disciplina le modalità tecniche e organizzative per l'espletamento del servizio di noleggio e lavaggio di camici e tute da lavoro personalizzati.

Il servizio, dettagliato nelle sue modalità al successivo art. 3, comprende:

- Presa delle taglie dei singoli dipendenti;
- Personalizzazione degli abiti da lavoro occorrenti;
- Costituzione della dotazione iniziale a ciascun operatore;
- Consegna e prelevamento dei capi in dotazione per la pulizia periodica almeno 1 volta a settimana;
- Lavaggio del tessuto secondo le normative vigenti;
- Controllo delle quantità ricevute;
- Controllo delle qualità del lavaggio;
- Controllo qualitativo dello stato dell’indumento, per evidenziare eventuali necessità di rammendo e sostituzione;
- Stiratura piegatura e fissaggio
- Sostituzione dei capi usurati
- Sostituzione se necessario di taglie e di articoli
- Divisione dei capi puliti, riconsegnati secondo le diverse destinazioni.

Il ritiro e la riconsegna dei capi avverrà presso il magazzino della sede di Foggia – ingresso via del Feudo D’Ascoli snc.

Tipologia Indumento	Dotazione lavoratore	N. Stimato lavoratori
Camici bianchi (misto 35% cotone - 65% poliestere).	3	220
Tute (Pantalone + casacca) di colore verde scuro Unisex – (misto 35% cotone - 65% poliestere) manica corta.	3	

Tali quantitativi sono puramente indicativi, per cui il compenso effettivamente spettante all'appaltatore sarà determinato nei termini di cui al successivo art. 9.

Articolo 2 – Modalità del servizio

Il servizio prevede che ogni dipendente abbia sempre a propria disposizione un indumento indosso più uno di scorta ed uno in lavaggio per settimana per un totale di 3 capi per ciascuna tipologia, costituenti la sua dotazione individuale.

I tessuti dovranno essere di ottima qualità resistenti all'azione di sostanze acide, ove richiesto in base alle mansioni ed ai rischi ai quali sono sottoposti e confezionati in base alle caratteristiche dell'attività, svolta dai singoli operatori.

Le dotazioni dovranno essere, per l'intera durata del contratto, conformi alla campionatura prodotta in sede di gara.

L'azienda aggiudicataria dovrà:

- 1) Effettuare la consegna, all'atto dell'immissione nel servizio appaltato, agli operatori, della dotazione iniziale, di n. 3 capi per ognuno.
- 2) Provvedere una volta la settimana, in un giorno prestabilito dalla Stazione Appaltante, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 alla consegna degli abiti puliti ed al ritiro di quelli usati presso il servizio Magazzino dell'Ente, assicurando la presenza di proprio personale per lo svolgimento delle operazioni richieste;
- 3) Mettere a disposizione i documenti di trasporto ed i contenitori e gli accessori per il ritiro e la consegna degli abiti oggetto dell'appalto.
- 4) Applicare all'interno dell'azienda un sistema di gestione qualità per le attività di noleggio, manutenzione lavaggio di indumenti da lavoro e di biancheria.

La ditta dovrà adottare e certificare l'intero processo di ripristino dalla raccolta degli articoli sporchi, compreso lo smistamento, la classificazione, il lavaggio, l'idroestrazione, l'essiccazione, il finissaggio, la piegatura e l'imballaggio, fino alla riconsegna degli stessi.

Le metodologie adoperate dovranno garantire il ripristino delle caratteristiche del tessile trattato in lavanderia, in conformità al sistema di controllo della biocontaminazione secondo la destinazione d'uso, in linea con la norma **UNI EN 14065:2016** o analoga, valida per il settore. La ditta non potrà fare alcuna eccezione circa lo stato di sporco dei capi da trattare.

Gli impianti di lavaggio devono essere dotati di un sistema di depurazione in conformità con tutte le norme a tutela dell'ambiente.

La ditta è tenuta, a propria cura e spese, alla manutenzione dei capi ed alla sostituzione di quelli fuori uso per normale usura o per insufficiente lavaggio.

Gli indumenti puliti dovranno essere consegnati imbustati in appositi sacchi in polietilene, sigillati e riportanti scritto il quantitativo i capi contenuti, che comunque non dovrà essere superiore a dieci.

I capi che ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione risultassero non sufficientemente lavati o mal stirati, o non perfetto stato, dovranno essere ritirati e sottoposti ad ulteriore trattamento a cura e spese della ditta.

La personalizzazione degli abiti, consisterà:

- Nell'applicazione di etichette marcate con inchiostro indelebile riportante il dato dell'utilizzatore, inoltre tali dati dovranno essere riportati su chip passivi da inserire nei singoli capi.
- Nell'applicazione su tutti i capi del Logo dell'Ente.
- Nell'adattamento delle misure a quelle dei singoli operatori.

Articolo 3 - Prescrizioni

Per lo svolgimento del servizio la Ditta dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia o assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche.

Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando l'Istituto da ogni danno e responsabilità derivante sia dalla loro inosservanza che per danno arrecato o subito durante l'esecuzione del servizio.

Il personale della Ditta incaricato all'espletamento del servizio dovrà essere esperto per l'esercizio cui è adibito e dovrà mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale e delle cose dell'istituto.

L'appaltatore si obbliga a rispettare la tenuta dei documenti di trasporto di carico e scarico obbligatori previsti dalle leggi.

La Ditta, oltre alle norme del presente capitolato, si intende obbligata all'osservanza di tutte le norme di qualsiasi legge delle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debba svolgersi il servizio, restando contrattualmente convenuto che se tali norme o disposizioni dovessero arrecare nuovi oneri, la Ditta non potrà sollevare diritto alcuno o ragione verso la parte contraente.

Articolo 4 – Specifiche e caratteristiche del servizio

1. Descrizione dell'attività.

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di noleggio e lavaggio abiti da lavoro dell'I.Z.S., come dettagliatamente descritto nel presente Capitolato Tecnico.

2. Sistema di controllo della qualità del servizio e verifica dell'organizzazione.

L'impresa deve mettere in atto procedure di controllo sul puntuale svolgimento del servizio nonché sulla qualità del servizio svolto. Tali verifiche potranno essere eseguite in modo continuativo o a campione.

3. Metodologie tecnico operative.

Le prestazioni, quotidiane o periodiche, devono avvenire secondo modalità concordate con il Responsabile del servizio e in modo da non creare interferenza, intralcio o interruzione al normale funzionamento dei laboratori.

4. Responsabile operativo.

L'Impresa all'atto dell'avvio del servizio deve designare una o più persone con funzioni di Responsabile operativo del servizio il cui nominativo deve essere notificato al Responsabile della corretta esecuzione del contratto di cui al successivo art. 5, con il compito di programmare, controllare, coordinare, e fare osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti e gli orari di presenza stabiliti, di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

Detto Responsabile deve essere a disposizione durante le fasce orarie di espletamento del servizio ed essere comunque facilmente rintracciabile in orari diversi di tali fasce.

L'Impresa dovrà garantire la reperibilità del Responsabile operativo o di suoi delegati al fine di fronteggiare in qualsiasi momento, al di fuori degli orari e giorni di intervento, le situazioni di emergenza. Gli addetti a tale compito dovranno essere dotati di telefono cellulare e poter disporre delle persone, dei mezzi e delle attrezzature atte a risolvere tali emergenze.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile operativo dell'Impresa si intendono fatte ad ogni effetto direttamente all'Impresa.

Il Responsabile operativo deve tempestivamente informare di ogni evento e delle iniziative intraprese il Responsabile della corretta esecuzione del contratto con il quale deve avere frequenti incontri per la risoluzione di problematiche concernenti l'esecuzione del servizio.

E' facoltà dell'Istituto chiedere all'Impresa la sostituzione del Responsabile operativo sulla base di valida motivazione.

La sostituzione dovrà essere effettuata in termini congrui rispetto all'esigenza di assicurare la continuità delle prestazioni.

Nel caso in cui sorgessero contestazioni il Responsabile operativo dovrà recarsi sul posto di lavoro entro sei ore lavorative dalla chiamata per controlli, sopralluoghi congiunti, definizione eventuale di addebiti connessi a disservizi (penali).

L'Impresa dovrà comunicare inoltre le modalità di reperimento continuo del Responsabile operativo e dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza, per fronteggiare situazioni di emergenza.

5. Responsabile della sicurezza e documento di valutazione dei rischi.

L'Impresa dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che si dovrà coordinare con quello della stazione appaltante, in possesso dei requisiti indicati dal D. Lgs. n. 81/2008.

Articolo 5 - Responsabile dell'esecuzione del contratto

1. Il Responsabile della esecuzione del servizio, o un suo delegato, provvede a tutte le incombenze che gli sono riservate dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- comunica all'Impresa ogni dato relativo all'esecuzione delle prestazioni richieste;
- vigila sull'osservanza contrattuale proponendo le misure coercitive e le penali eventualmente necessarie;
- cura il servizio e la comunicazione dei dati;
- da comunicazione delle eventuali varianti.

2. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvede alla liquidazione delle fatture oltre alle altre incombenze che gli sono attribuite dalla legge.

Articolo 6 - Personale

1. Ai fini di un'ordinata conduzione dei lavori, dovrà essere reperibile, durante le ore di servizio, il Responsabile operativo di cui al precedente art. 4.4, con funzioni direttive e potere disciplinare sul personale addetto, al quale la stazione appaltante farà riferimento per tutte le problematiche inerenti il servizio stesso. Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni ed in grado di esprimersi in lingua italiana e di comprenderla. L'Impresa dovrà provvedere all'istruzione ed all'aggiornamento del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio.

2. L'aggiudicatario si impegna a manlevare la stazione appaltante da ogni responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stazione appaltante stessa, oltre l'importo della cauzione definitiva, da parte dei dipendenti dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 1676

del Codice civile e si obbliga a manlevare la stazione appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi (persone o cose) dovessero subire a causa del proprio servizio.

3. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. L'Impresa dovrà richiamare l'attenzione sull'obbligo di tutti i dipendenti ad osservare il più scrupoloso segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.

Articolo 7 - Sicurezza

1. L'Impresa, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 è tenuta a provvedere affinché il personale che eseguirà i servizi di cui al presente capitolato, riceva una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della propria attività, sugli eventuali rischi da interferenza nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso.

2. L'Impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori.

3. La stazione appaltante e l'Impresa dovranno attuare per quanto nelle rispettive competenze, le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Articolo 8 - Responsabilità dell'Impresa aggiudicataria - Assicurazione

1. Ogni responsabilità inerente l'esecuzione del servizio fa interamente carico all'Impresa. Nella responsabilità inerente l'esecuzione del servizio è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni dell'Istituto, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L'Impresa è responsabile per danni cagionati a terzi, all'Istituto o al personale da esso dipendente, dal proprio personale dipendente nel corso dell'espletamento del servizio.

2. I danni arrecati colposamente dall'Impresa alla proprietà dell'Istituto saranno addebitati all'Impresa medesima.

3. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile dell'esecuzione (o suo incaricato) alla presenza di delegati dell'Impresa; qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare, il Responsabile dell'esecuzione (o suo incaricato) provvederà autonomamente.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.

4. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell'Istituto derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa che l'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, comprensiva anche dei danni che le attività di lavanoio arrechino a cose o persone dopo il loro completamento/consegna, dei danni alle cose sulle quali si eseguono le attività, dei danni ai locali nei quali si eseguono le attività, dei danni da interruzioni o sospensioni di attività a seguito di sinistro garantito in polizza, nonché dei danni a cose da incendio di beni dell'Impresa, per un massimale unico non inferiore a Euro 500.000,00.

5. La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 500.000,00.

6. Detta polizza dovrà essere stipulata e consegnata in copia all'Istituto non oltre la data di stipula del contratto.

7. Resta tuttavia inteso che:

- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi a carico dell'appaltatrice, che ne risponderà comunque per l'intero;
- l'Istituto, con esplicita clausola, sarà costituito beneficiario della polizza fino a concorrenza del danno subito, restando fermo l'obbligo del gestore stipulante la polizza di pagare, alle scadenze, i relativi premi;
- nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose di proprietà dell'Istituto;
- la durata della copertura assicurativa dovrà essere fino al momento dell'accettazione delle prestazioni e servizi resi a fine appalto, ferma la garanzia richiesta per i danni accaduti successivamente all'esecuzione dell'appalto medesimo;
- la mancata operatività della polizza assicurativa costituisce grave inadempimento ed è causa di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata entro 15 giorni dall'aggiudicazione alla stazione appaltante. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sono condizioni essenziali per l'Istituto e pertanto, qualora l'Impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 14, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti;
- l'Istituto sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

Articolo 9 - Corrispettivi e pagamenti

1. Il corrispettivo del servizio sarà determinato in sede d'immissione dell'aggiudicatario nell'appalto moltiplicando i valori unitari offerti ed oggetto di aggiudicazione per le quantità di dotazioni iniziali effettivamente consegnate all'Istituto; detto corrispettivo resterà fisso e immutabile per tutta la durata dell'appalto fatte salve le variazioni, in più o in meno, determinate dalle costituzioni di nuove dotazioni o dalla riconsegna di quelle già fatte, utilizzando il medesimo prezzo unitario di aggiudicazione.
2. Il corrispettivo risultante dagli atti di gara deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato ed in quello tecnico, ivi inclusi quelli derivanti da possibile mancata restituzione dei capi. Il corrispettivo del servizio è quello determinato, a norma del disciplinare, a seguito della costituzione delle dotazioni di divise, moltiplicando i prezzi unitari di aggiudicazione per il numero di dotazioni. Al termine del periodo d'appalto non compete alcun ulteriore corrispettivo all'aggiudicataria a qualsivoglia titolo.
3. In ogni caso in cui si renda necessaria la valorizzazione dei capi si farà riferimento al loro valore di mercato in base allo stato d'uso e consumo, ove apprezzabile; la ditta appaltatrice è in tal senso obbligata a segnalare tempestivamente, e comunque, non oltre 10 giorni, l'eventuale riscontrata insussistenza di capi indicandone il nominativo del dipendente; in mancanza non potrà accogliersi alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento o simili.
4. La ditta aggiudicataria è tenuta, in caso di approvazione di nuove convenzioni Consip o di definizione di prezzi di riferimento più bassi di quelli offerti ed aggiudicati, ad accettare il conseguente procedimento di rinegoziazione dei prezzi, adeguandoli ad un livello non superiore a quello definito da Consip o da altri prezzi di riferimento.

Il corrispettivo del servizio sarà pagato su presentazione di rituale fattura periodica, e previo esito positivo del conseguente procedimento di liquidazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura suddetta.

Articolo 10 - Revisione prezzi

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto – Legge 27 gennaio 2022 n.4 “Decreto Sostegni ter” e in base a quanto previsto dall’art.106 comma 1 lett.a) del codice appalti, questo Ente riconosce la revisione prezzi, con periodicità annuale, in base all’andamento dell’indice Istat – Foi, ed a partire dal secondo anno di appalto. La revisione annuale sarà pari al 75% dell’incremento percentuale registrato dall’indice nei 12 mesi precedenti, partendo dal tredicesimo mese d’appalto, e nei soli casi di variazioni incrementative.

Articolo 11 - Estensione o riduzione del contratto

È vietato all’Impresa di estendere o ridurre il servizio o comunque effettuare prestazioni non previste nel contratto senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione.

Articolo 12 - Vigilanza e controlli

La verifica del servizio di lavaggio abiti da lavoro sarà effettuata periodicamente e comunque tutte le volte che il Responsabile dell’esecuzione del contratto lo riterrà opportuno.

Il controllo sarà effettuato alla presenza del Referente o suo delegato che interverrà in rappresentanza dell’Impresa.

Articolo 13 - Inadempimento, Risoluzione del contratto e Penalità

1. In caso di grave inadempimento delle condizioni contrattuali, il contratto verrà immediatamente risolto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale ai sensi dell’art. 1453 del Codice civile, con semplice provvedimento amministrativo, il provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso di controdeduzioni e/o giustificazioni previa contestazione scritta all’impresa.

Il Fornitore è obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti nel presente capitolato, nel rispetto della pianificazione concordata con il responsabile dell’esecuzione del contratto.

Il Committente ha diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

Qualora fosse riscontrata un’inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni da parte del Fornitore per qualsiasi motivo a lui imputabile, il Committente potrà applicare per ciascun giorno di mancata erogazione una penale nella misura e nei termini di cui all’art.113 bis comma 4 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

L’accertamento di eventuali inadempienze sarà contestato al Fornitore a mezzo di apposita comunicazione, anche in forma elettronica, recante la descrizione dell’inadempienza.

Il fornitore, entro tre giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, potrà fornire le eventuali controdeduzioni; decorso inutilmente tale termine, la contestazione si intenderà accettata. L’Istituto applicherà le sanzioni previste nel presente articolo tenuto conto delle eventuali controdeduzioni del Fornitore.

È facoltà dell’Ente introitare l’ammontare dell’eventuale maggior prezzo dovuto per il ricorso ad altro concorrente, alternativamente mediante richiesta di pagamento alla ditta, ovvero compensazione con uno dei canoni mensili del servizio appaltato o, ancora, escussione della

garanzia definitiva costituita dal fornitore. È fatta salva la facoltà dell'Istituto di adire l'Autorità Giudiziaria per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni.

Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell'azienda si applica il disposto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 15 - Emissione ordine in pendenza di stipulazione del contratto

In pendenza della stipulazione del contratto, l'Istituto ha la facoltà di ordinare l'inizio del servizio, in tutto o anche in parte, all'Impresa aggiudicataria; essa deve dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite dal Responsabile della esecuzione del contratto di cui al precedente art. 5.

In caso di mancata stipulazione del contratto l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.

Articolo 16 – Durata del servizio

Il contratto di appalto avrà la durata di anni quattro con decorrenza dalla stipula del contratto.

Qualora per cause non dipendenti da inerzia dell'Istituto la durata dell'appalto dovesse andare oltre la scadenza naturale del contratto per un periodo massimo di mesi 6 (sei), la Ditta appaltatrice dovrà continuare a prestare il servizio alle stesse condizioni economiche ed operative stabilite in sede di aggiudicazione del presente appalto.

Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione di tutte le clausole ivi indicate

Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del legale rappresentante o di persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa